Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 7 aprile 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 marzo 1961, n. 180.

Norme integrative alle leggi 25 giugno 1949, n. 409, 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173, concernenti la costruzione di case per i senza tetto e di case per i profughi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il Ministero dei lavori pubblici può provvedere allo acquisto delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 27 febbraio 1958, n. 173.

I relativi contratti sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TRABUCCHI — TAVIANI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 9 marzo 1961, n. 181.

Norme in materia di riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici nelle zone danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle zone già delimitate o che saranno delimitate ai sensi degli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, i canoni di affitto di fondo rustico in natura o in denaro relativi all'annata agraria 1959-60, sono ridotti di una percentuale determinata dalle Commissioni tecniche provinciali istituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, per ciascuna zona agraria sulla base della entità media dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'annata agraria predetta.

E' considerata annata agraria 1959-60 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1960, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

E' fatto salvo il diritto dell'affittuario alla maggiore riduzione prevista dagli articoli 1635 e 1636 del Codice civile.

Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro determinazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data del provvedimento di delimitazione di cui agli articoli 1 o 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per le zone dove essa abbia luogo successivamente.

Si applicano inoltre le altre disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1949, n. 321.

Art. 2.

Le indennità per la concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridotte, nelle zone di cui al precedente articolo, con gli stessi criteri e modalità ivi indicati.

Si applicano altresì, per le dette concessioni, le disposizioni del 2° e 3° comma del successivo articolo 4.

Art. 3.

Per i fondi rustici ricadenti nelle zone di cui allo articolo 1, è sospesa, fino al 31 dicembre 1961, l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto o rilascio, nonchè delle sentenze di condanna per violazione degli obblighi contrattuali concernenti il pagamento del canone di affitto.

Art. 4.

Le eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono di competenza della Sezione specializzata di cui alla legge 18 agosto 1948, n. 1140, e successive modificazioni ed integrazioni.

La Sezione stessa, ove l'affittuario, in dipendenza degli eventi di cui all'articolo 1, si trovi nell'impossibilità di pagare il canone dovuto, ancorchè ridotto, può disporre il differimento del pagamento del canone stesso, in non più di sei rate semestrali quando l'ammontare del canone, dopo la riduzione, non superi le lire 300 mila annue.

L'affittuario può ripetere dal locatore, entro un anno dalla determinazione della Commissione, la differenza tra il canone eventualmente corrisposto e quello dovuto ai sensi dell'articolo 1.

Art. 5.

Sono nulli di pieno diritto gli accordi che siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — RUMOR — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 182.

Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio ».

Art. 2.

L'articolo 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, è modificato come appresso:

« Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.

La quota medesima affluirà ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 14 marzo 1961, n. 183.

Richiamo in vigore dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, n. 1299, sulla concessione di un premio agli acquirenti di aeromobili da turismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° febbraio 1960 e per la durata di due anni da detta data sono richiamate in vigore le norme dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1957, numero 1299, concernente modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1961, n. 184.

Norme di attuazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 48 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 2.

Gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio considerati agli articoli 1 e 2 della legge, qualora esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili distintamente a diverse forme di assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono soggetti alla assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

In caso di contestazioni circa la determinazione dell'attività personale prevalente di cui al precedente comma decide in via definitiva il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentiti, a seconda della competenza, la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, la sezione competente del Comitato centrale dell'artigianato e la Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati.

Art. 3.

Nel caso di esercenti piccole imprese commerciali non titolari della licenza prevista per l'esercizio della attività esplicata dall'impresa della quale sono conduttori in proprio, la conduzione in proprio dovrà risultare o dal contratto di affitto dell'impresa stessa o dal contratto di comodato degli impianti ovvero da altro atto equipollente.

Art. 4.

Ai fini dell'accertamento del limite massimo dell'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo all'attività della impresa commerciale oltre il quale l'esercente la attività stessa non è soggetto alla assicurazione contro le malattie ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera *a*) della legge, si tiene conto dell'ultimo reddito imponibile definito nel triennio precedente o, in mancanza, dell'ultimo reddito imponibile dichiarato ovvero, mancando anche quest'ultimo, dell'ultimo reddito imponibile accertato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Il criterio previsto al precedente comma si applica anche per la determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'art. 38, primo comma, lettera *b*) della legge, in relazione al reddito imponibile dell'esercizio.

Resta salva, in ogni caso, la regolamentazione, anche agli effetti economici, dei rapporti tra l'esercente attività commerciale e la Cassa mutua di malattia, allorchè il reddito definito per l'anno cui l'assicurazione si riferisce risulti diverso da quello rilevato in base ai criteri di cui ai precedenti commi.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma societaria, il reddito imponibile di ciascun socio, salvo che non risulti diversamente, è determinato dal quoziente che si ottiene dividendo l'imponibile complessivo della società per il numero dei soci.

Art. 5.

La denuncia di cui all'art. 4 della legge è presentata alla Commissione per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali della provincia nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio.

I rapporti tra le singole Casse mutue interessate nonchè le modalità per la erogazione della assistenza, qualora l'esercente attività commerciale abbia la sua residenza in una provincia diversa da quella nella quale è stata rilasciata la licenza o l'autorizzazione di esercizio, saranno disciplinati dal Regolamento delle prestazioni, previsto dall'art. 12 della legge.

Art. 6.

Nella denuncia prevista dall'art. 4, lettera *b*) della legge, sono compresi soltanto i familiari coadiutori considerati dall'art. 1, ultimo comma, della legge stessa.

Art. 7.

E' istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio un ufficio di segreteria della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 8 della legge. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Art. 8.

L'esercente attività commerciale che abbia diritto, quale titolare di pensione, alla assistenza di malattia prevista rispettivamente dalla legge 30 ottobre 1953, n. 841, per i pensionati statali ovvero dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, per i pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha facoltà di optare tra l'assistenza di cui gode a tale titolo e quella concessa dalla legge.

In caso di opzione in favore dell'assistenza prevista per il titolo di pensionato ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692, la Cassa mutua di malattia è tenuta a versare al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati i contributi relativi all'esercente attività commerciale che ha esercitato l'opzione.

Il criterio previsto dai precedenti commi si applica anche nei confronti dei familiari indicati all'art. 1, ultimo comma, della legge.

Art. 9.

Ai fini del riconoscimento della inabilità permanente al lavoro prevista dall'art. 3, terzo comma, della legge si applicano i criteri stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica di impiegati dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

Art. 10.

Sono elettori attivi e passivi gli esercenti piccole imprese commerciali e gli ausiliari del commercio di cui agli articoli 1 e 2 della legge i quali, alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo articolo, risultino iscritti nei ruoli previsti dall'art. 36 della legge stessa.

Art. 11.

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la convocazione dei collegi elettorali comunali o intercomunali di cui all'art. 16, primo comma, della legge il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione delle liste elettorali e alla loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonchè nella sede della Cassa mutua provinciale, dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione.

Le liste sono compilate distintamente per ciascuno dei tre seguenti gruppi di categorie:

a) commercianti fissi, mediatori, commissionari di commercio;

b) agenti e rappresentanti di commercio;

c) venditori ambulanti, titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali, guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini.

Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli esercenti attività commerciali ammessi al voto con l'indicazione delle generalità.

La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Il ricorso deve pervenire alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro 10 giorni dall'ultimo di affissione delle liste elettorali nell'albo comunale.

Art. 12.

Per la elezione dei delegati di cui all'art. 16 della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali distintamente per ciascuno dei tre gruppi di categorie indicati al precedente articolo, secondo comma, raggruppando, ove gli elettori di un Comune siano inferiori a 20 e a 30, a seconda che la Cassa mutua provinciale abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti, più Comuni confinanti o frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 o 800 elettori a seconda che la Cassa mutua abbia rispettivamente fino od oltre 15.000 titolari iscritti.

Qualora, per effetto dell'applicazione del criterio indicato al precedente comma, nel Comune sia possibile costituire il collegio soltanto per un gruppo o due gruppi di categorie, gli elettori del Comune appartenenti al rimanente o ai rimanenti gruppi pur facendo parte di un collegio intercomunale esercitano il diritto di voto presso il seggio del collegio o dei collegi esistenti nel Comune che sarà preventivamente indicato. In tal caso il seggio deve essere provveduto di urne distinte per ciascun gruppo di categoria.

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto del numero massimo di elettori indicato al primo comma del presente articolo.

Lo spoglio delle schede dei votanti viene effettuato separatamente per ciascun gruppo dal presidente del seggio ove è avvenuta la votazione e i relativi distinti verbali sono trasmessi al presidente della Cassa mutua provinciale in un'unica soluzione, ma con plichi separati e sigillati. Il presidente della Cassa mutua provinciale e gli scrutatori del primo collegio del capoluogo di provincia di ciascuno dei tre gruppi di categoria, con l'ausilio del segretario del primo collegio del gruppo di cui all'articolo precedente, secondo comma, lettera *a*), riuniti in ufficio elettorale, proclamano gli eletti risultanti dai verbali comprendenti l'intero collegio e, per quanto concerne i verbali frazionari di ciascun collegio, procedono alla loro unificazione e proclamano i relativi eletti.

Qualora nel Comune sia possibile la costituzione dei tre ovvero dei due collegi, gli elettori dei collegi stessi votano in un unico seggio semprechè il numero complessivo degli elettori non superi i limiti di 500 o 800 unità previsti dal primo comma con l'osservanza delle norme indicate al secondo e quarto comma.

Nel manifesto di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonchè la data e l'orario della votazione.

Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 16, terzo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 13.

Ogni elettore può votare soltanto nel collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare.

Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente l'indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina tre scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli esercenti attività commerciali che votano presso il seggio stesso.

Il delegato deve essere eletto fra gli esercenti attività commerciali iscritti come elettori nel collegio e compresi nella stessa lista elettorale della quale fa parte l'elettore.

Art. 14.

L'elettore può esercitare il voto anche mediante delega da rilasciare ad un componente della propria famiglia che sia soggetto alla assicurazione obbligatoria a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge ed abbia superato il 21° anno di età.

La delega deve essere redatta su di un apposito stampato che sarà predisposto dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e deve essere autenticata o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio.

Art. 15.

La deliberazione di convocazione dei collegi elettorali deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione almeno novanta giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 19, ultimo comma, della legge.

La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione.

Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale.

A cura del presidente deve esser data notizia sui giornali locali da lui designati dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma.

La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivo alla data in cui è stato provveduto alla convocazione dei collegi elettorali.

Art. 16.

Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno 8 delegati qualora il numero degli stessi non sia superiore a 100, 16 delegati se non superiore a 200, 24 delegati se non superiore a 300, 32 delegati se non superiore a 400, 40 delegati se non superiore a 500 e 60 delegati in caso di numero superiore ai 500. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal pretore o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio.

Ciascuna lista può contenere per il Consiglio di amministrazione fino ad un massimo di sei, uno e tre nominativi degli eligendi attribuibili rispettivamente ai gruppi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 11, comma secondo e per il collegio dei sindaci di due nominativi, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente, in rappresentanza delle categorie riunite indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11, comma secondo, e di un nominativo, per sindaco effettivo, per la categoria indicata alla lettera *c*) stesso articolo.

Le liste dei candidati sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per un numero di nominativi non superiore a quello indicato nel comma precedente, scelti anche in liste diverse nell'ambito della propria categoria, sia per i componenti del Consiglio di amministrazione, sia per il Collegio dei sindaci.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 17.

La convocazione dell'assemblea dei delegati per l'elezione dei tredici rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere disposta almeno venti giorni prima della scadenza del quadriennio indicato all'art. 15, primo comma.

La votazione deve aver luogo entro la scadenza del quadriennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata disposta la convocazione della assemblea dei delegati.

L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione.

Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni aventi ubicazioni anche in località diverse.

Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione a quale sezione è assegnato per la votazione.

Il seggio è costituito dal presidente della Cassa mutua provinciale o da un suo delegato, che lo presiede, da due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.

E' data facoltà alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali di far presenziare un proprio rappresentante alle assemblee di cui al presente articolo.

Art. 18.

Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

Art. 19.

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonchè degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali.

Il presidente proclama gli eletti.

Art. 20.

Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli esercenti attività commerciali nel Consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli articoli 16 e 18 della legge, è ammesso

ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.

Art. 21.

Contro le operazioni per la elezione, ai sensi dell'art. 24 della legge, dei dodici membri del Consiglio centrale nonchè dei vice presidenti del Consiglio stesso e dei tre membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci della Federazione nazionale, è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, al Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Contro le decisioni del Consiglio centrale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide in via definitiva.

Art. 22.

Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 35, primo comma, della legge, le Casse mutue provinciali dovranno preventivamente accertare la funzionalità delle Associazioni mutue volontarie alle quali si intende affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, specie per quanto concerne la idoneità della organizzazione e delle attrezzature al fine di garantire una efficiente assistenza sanitaria.

L'atto che affida alle Associazioni mutue volontarie la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie, dovrà, fra l'altro, attenersi alle seguenti condizioni:

a) assunzione di piena e diretta responsabilità da parte dell'Associazione mutua volontaria nei confronti della Cassa mutua provinciale per tutti i rapporti con gli assistiti e con i terzi relativi alla gestione delle prestazioni obbligatorie;

b) limitazione del suo campo di applicazione agli esercenti attività commerciali e relativi familiari iscritti all'Associazione mutua volontaria semprechè ne facciano esplicita richiesta. La richiesta del titolare di impresa si intende automaticamente estesa ai familiari.

Le Associazioni mutue volontarie, che ai sensi dei precedenti commi, provvedono alla erogazione delle prestazioni obbligatorie sono, limitatamente a tale erogazione, sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Cassa mutua provinciale e della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Cassa mutua provinciale può, per fondati motivi, procedere in qualsiasi momento alla revoca dell'atto di affidamento.

Si applicano per i ricorsi in materia di prestazioni dovute dalle Associazioni mutue volontarie a norma del presente articolo le disposizioni di cui all'art. 20, lettera *o*) e dell'art. 27, lettera *d*) della legge.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 23.

Le Commissioni consultive, previste dagli articoli 45, primo comma, e 46, lettera *c*) della legge, sono convocate rispettivamente dal commissario della Federazione nazionale e dal commissario straordinario della Cassa mutua provinciale per esprimere il loro parere in ordine alle questioni di maggior rilievo nonchè su tutti gli altri problemi che i commissari stessi riterranno di sottoporre alla loro consultazione.

Il parere delle Commissioni consultive di cui al precedente comma è richiesto per la stipula di convenzioni per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati nonchè per la decisione dei ricorsi in materia di prestazioni.

Art. 24.

Per la prima applicazione della legge, la Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali è integrata, agli effetti e per gli scopi indicati dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge, del commissario straordinario della Cassa mutua provinciale.

Art. 25.

Qualora le attrezzature ed i servizi indicati al penultimo comma dell'art. 47 della legge non consentano di provvedere direttamente e compiutamente all'espletamento dei compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo, il commissario straordinario richiederà al commissario della Federazione nazionale, previo motivato parere della Commissione consultiva, le unità di personale e le eventuali attrezzature strettamente indispensabili per l'assolvimento dei compiti predetti.

Il commissario della Federazione nazionale, sentita la Commissione consultiva sulle richieste di cui al precedente comma, provvederà alle eventuali assunzioni di personale, con contratto a tempo determinato, la cui scadenza non potrà verificarsi oltre i sessanta giorni dalla data di insediamento dei normali organi di amministrazione della Cassa mutua provinciale presso la quale il personale stesso è chiamato a prestare servizio.

Art. 26.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro determinerà l'indennità spettante al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e, su proposta di quest'ultimo, le indennità spettanti ai commissari straordinari delle Casse mutue provinciali.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 185.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito nel comune di Castano Primo (Milano).

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, disposta a proprio favore dal comune di Castano Primo (Milano) con atto a rogito notaio dott. Angelo Chiodi Daelli (iscritto presso il Collegio notarile di Milano), in data 23 giugno 1949, n. 2381 di repertorio, n. 1037 di raccolta, e destinato alla costruzione di un edificio da adibire a sede della locale sezione dell'Associazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1961, n. 186.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel sobborgo Cittadella del comune di Novara.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 20 dicembre 1919, integrato con postille del 31 maggio 1960 e con dichiarazione del 15 novembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel sobborgo Cittadella del comune di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 96. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione di territorio e della nuova assegnazione di titolo e beneficio di parrocchie, site nel comune di Montelparo (Ascoli Piceno).

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Montalto Marche in data 26 maggio 1960, integrato con altro decreto e dichiarazione di pari data, col quale: è stata soppressa la parrocchia di Santa Maria Novella in Montelparo (Ascoli Piceno) ed il relativo territorio è stato unito alla parrocchia di San Michele Arcangelo nello stesso Comune; il titolo ed il beneficio della parrocchia di Santa Maria Novella, di Montelparo, sono stati assegnati ad una nuova parrocchia con sede provvisoria nella Chiesa di San Salvatore, in contrada omonima del comune di Force (Ascoli Piceno), con territorio di giurisdizione stralciato dalle parrocchie di San Paolo Apostolo, in Force, di San Michele Arcangelo, di Montelparo, e di San Lorenzo M., di Rotella.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1961, n. 188.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, detta anche « parrocchia Beata Vergine di Fatima », in località Ponti di Spagna del comune di Bondeno (Ferrara).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 4 luglio 1959, integrato con postilla del 21 ottobre 1960 e con dichiarazione del 10 giugno 1960 munita di postilla del 22 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, detta anche « parrocchia Beata Vergine di Fatima », in località Ponti di Spagna del comune di Bondeno (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1961
Atti del Governo, registro n. 135, *foglio n.* 97. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1961.

Scioglimento del Consiglio comunale di Brisighella.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Brisighella (Ravenna) — costituito per legge, di 30 membri — è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1960, da n. 15 consiglieri delle correnti politiche di centro e da n. 15 delle correnti politiche di sinistra.

Si è venuta in tal modo a determinare, in seno al predetto Consiglio, una perfetta equivalenza di forze contrapposte, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

Dopo aver provveduto, nella seduta del 18 dicembre 1960, alla convalida degli eletti, il Consiglio comunale rimandò fino all'11 gennaio scorso la prima riunione per la elezione degli Organi, ma in essa nessuno dei consiglieri riuscì a conseguire — nelle due votazioni libere ed in quella di ballottaggio — la maggioranza assoluta dei voti richiesta, per l'elezione del sindaco, dall'art. 5, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570. Uguale esito ebbero altri due esperimenti di votazione libera svoltisi nella seduta di seconda convocazione, del 18 successivo, mentre non fu possibile procedere alla votazione di ballottaggio per l'abbandono della aula da parte di metà dei consiglieri, che fece venir meno il numero legale richiesto dal quarto comma della norma citata.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il Prefetto di Ravenna, con decreto del 21 stesso mese, fatto notificare ai singoli consiglieri, dispose due successive convocazioni dell'Organo stesso, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, poichè in entrambe le sedute suddette — del 27 e 28 gennaio 1961 — nessuna deliberazione poteva aver luogo, per mancanza del prescritto numero legale di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ne ha proposto lo scioglimento a norma dell'articolo 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario, per la provvisoria gestione dell'Ente, coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio di Brisighella di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto

dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Brisighella ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Raffaele De Victoriis Medori.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Brisighella (Ravenna) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 marzo 1961;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brisighella è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Raffaele De Victoriis Medori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1961

GRONCHI

SCELBA

(2117)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1961.

Sostituzione di due membri supplenti della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 25 febbraio 1960, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati di cui all'art. 3 della legge sopracitata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Orazio Sciacca e del dott. Domenico Campanella, ambedue membri supplenti della Commissione anzidetta, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con altri funzionari appartenenti alla stessa Amministrazione;

Decreta:

Il dott. Antonio Castellani ed il dott. Adalberto Sicardi sono chiamati a far parte della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, quali membri supplenti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione rispettivamente del dott. Domenico Campanella e del dott. Orazio Sciacca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1961
Registro n. 3 Lavoro e prev. soc. foglio n. 299. — BARONE

(2094)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1961.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma, nella persona del gr. uff. ragioniere Nino Medioli;

Considerato l'avvenuto decesso del rag. Medioli;

Decreta:

Il dott. Mario Bertolini, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Parma, in sostituzione del rag. Nino Medioli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1961

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2088)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1961.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1960, registro n. 51, foglio n. 108;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 15 dicembre 1960;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 2 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 ottobre 1960:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orcheste e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1961)	7 gennaio 1961	6 luglio 1961
2. Colimicina metasulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari ed a eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1961)	20 gennaio 1961	19 luglio 1961
3. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1961)	31 gennaio 1961	30 luglio 1961
4. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1961)	28 gennaio 1961	27 luglio 1961
5. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1961)	10 gennaio 1961	9 luglio 1961
6. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli con validità fino al 3 gennaio 1961)	4 gennaio 1961	3 luglio 1961
7. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino all'11 gennaio 1961)	12 gennaio 1961	11 luglio 1961
8. Tessuti di lana, o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 220 grammi il metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, franglati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1961)	20 gennaio 1961	19 luglio 1961
9. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1961)	20 gennaio 1961	19 luglio 1961
10. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfezione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 gennaio 1961)	31 gennaio 1961	30 luglio 1961

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1961
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 376. — BENNATI

(2064)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina, sita nell'ambito del comune di Monte San Savino (Arezzo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Collina sita nell'ambito del comune di Monte San Savino (Arezzo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Monte San Savino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce con gli uliveti che coprono le pendici della collina e che salgono fino a lambire le mura medioevali ivi esistenti, con l'abitato e con i suoi immediati dintorni, un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona della Collina, sita nel territorio del comune di Monte San Savino (Arezzo), e così delimitata:

La Gora - Cimitero vecchio - Strada vicinale per fonte Sant'Egidio - Linea immaginaria congiungente quota 333 e da questa fino alla strada statale 71 fino alla località Murelli - La statale 71 fino a Villa Ficai quindi il cimitero nuovo e con linea congiungente località Corniolo - Linea congiungente località Corniolo con località le Fonti - Strada Procacci per la stazione - La Gora, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Monte San Savino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale del 17 dicembre 1957

Il giorno 17 dicembre 1957 nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di notifica della Collina ed immediate adiacenze di Monte S. Savino.

(*Omissis*).

Viene poi sottoposta all'esame dei commissari la proposta di vincolo di una zona giacente nel comune di Monte San Savino di cui è presente il sindaco sig. Milanesi che ascolta le spiegazioni fornite dal prof. Barbacci in merito agli effetti pratici della dichiarazione di vincolo per notevole interesse paesistico. I presenti esaminano le carte topografiche e ritenendo che la Collina di Monte San Savino con l'abitato e i suoi immediati dintorni costituiscono un elemento caratteristico della Val di Chiara, in quanto l'insieme formato dagli uliveti che coprono le pendici della Collina e che salgono fino a lambire le antiche mura medioevali costituisce un quadro panoramico ed un aspetto caratteristico e tradizionale della zona, approvano il proposto vincolo in base a quanto disposto dall'art. 1, numeri 3 e 4 della legge n. 1497 (per i confini si rimanda all'allegato n. 2 del presente verbale).

(2013) *Il presidente*: SALMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 916 del 28 marzo 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 916 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti:

I) *Misura del contributo definitivo per l'anno* 1955 (seguito al provvedimento n. 893 del 26 ottobre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:

103 - Impianto Veyon (1951): L. 2,60.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia:

255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero.

Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):

318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 3,50.

II) *Rettifiche*.

A seguito di ulteriori elementi acquisiti, il Comitato interministeriale dei prezzi ha disposto le seguenti rettifiche:

Società Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:
103 - Impianto Veyon: l'aliquota di contributo disposta per il 1953 con il provvedimento n. 513 del 4 ottobre 1955 in L. 0,41887 deve essere rettificata in L. 2,60.
Quella disposta per il 1954 con il provvedimento numero 514 del 4 ottobre 1955 in L. 0,63098 deve essere rettificata in L. 2,60.
Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
265 - Impianto Ponterotto 2° salto: l'aliquota di contributo disposta per il 1958 con il provvedimento n. 806 del 26 giugno 1959 in L. 0,81529 deve essere rettificata in L. 0,94761.
Quella disposta per il 1959 con il provvedimento numero 868 del 10 giugno 1960 in L. 0,81529 deve essere rettificata in L. 1,11891.

(2067)

Provvedimento n. 917 del 28 marzo 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 917 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956 (seguito al provvedimento n. 894 del 26 ottobre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:
103 - Impianto Veyon (1951): L. 2,60.
Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero.
Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze)
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 3,50;
323 - Impianto Soli (1956): L. 3,50.
Comune di Farnese - Viterbo:
342 - Impianto Castro (1956): L. 2,35108.

(2068)

Provvedimento n. 918 del 28 marzo 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 918 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (seguito al provvedimento n. 907 del 9 febbraio 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:
103 - Impianto Veyon (1951): L. 1,278.
Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero.
Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 1,720;
323 - Impianto Soli (1956): L. 2,23681.
Comune di Farnese - Viterbo:
342 - Impianto Castro (1956): L. 1,59731.
Società Salto Brunenga di Forneris Battista - Ivrea:
384 - Impianto Brunenga (1957): L. 3.

(2069)

Provvedimento n. 919 del 28 marzo 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 919 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1958 (seguito al provvedimento n. 908 del 9 febbraio 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:
103 - Impianto Veyon (1951): L. 1,278.
Società Sicedison - Milano:
136 - Impianto Mezzocorona (1951): L. zero.
Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero.
Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 1,720;
323 - Impianto Soli (1956): L. 2,14467.
Comune di Farnese - Viterbo:
342 - Impianto Castro (1956): L. 1,53873.
Società Salto Brunenga di Forneris Battista - Ivrea:
384 - Impianto Brunenga (1957): L. 3.
Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
420 - Impianto Pizzone 2° salto - Rio Torto (1958): L. 3;
447 - Impianto Capo Volturno (1958): L. 0,41093.
Società Larderello - Pisa:
439 - Centrale Sasso Pisano II (1958): L. 0,40900.

(2070)

Provvedimento n. 920 del 28 marzo 1961. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1959).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 920 del 28 marzo 1961, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1959 (seguito al provvedimento n. 909 del 9 febbraio 1961).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1959 nella misura prevista dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1959.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica delle Madonie - Palermo:
26 - Centrale Castelbuono (1951/56): L. 0,65671.

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta:
103 - Impianto Veyon (1951): L. 1,278.

Società Sicedison - Milano:
136 - Impianto Mezzocorona (1951): L. zero.

Società Dinamo - Novara;
139 - Impianto Villadossola 2° (1949): L. 0,89235;
140 - Impianto Piedimulera (1951/52/53): L. 0,07896.

Società Emiliana di Esercizi Elettrici - Parma:
150 - Impianto Farneta (1952): L. 0,09735.

Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero.

Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):
318 - Impianto Ponte a Olmo (1955): L. 1,720;
323 - Impianto Soli (1956): L. 2,97194.

Comune di Farnese - Viterbo:
342 - Impianto Castro (1956): L. 1,55383.

Società Anonima Produzione Idroelettrica «A.P.I.» - Padova:
383 - Impianto Sant'Antonio (1957): L. 1,56130.

Società Salto Brunenga di Forneris Battista - Ivrea:
384 - Impianto Brunenga (1957): L. 3.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
420 - Impianto Pizzone 2° salto - Rio Torto (1958): L. 3,622;
447 - Impianto Capo Volturno (1958): L. 0,47174.

Società Larderello - Pisa:
439 - Centrale Sasso Pisano 2° (1958): L. 0,50;
454 - Centrale Monterotondo 2° (1958): L. 0,50.

Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
471 - Impianto Val Noana (1959): L. 3,30.

(2071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 6 aprile 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,16	621,70	621,90	621,70	621,60	621,85	621,69	622 —	621,95	621,75
$ Can.	628,04	628,10	628,60	628 —	627,75	628,45	628,10	628,40	628,50	628 —
Fr. Sv.	143,65	143,97	143,96	143,965	143,88	143,91	143,97	143,90	143,91	143,90
Kr. D.	90,10	90,02	90,02	90,01	90 —	90,02	89,9775	90,05	90,03	90 —
Kr. N.	87,02	87,05	87,05	87,04	87 —	87,06	87,05	87,05	87,07	87 —
Kr. Sv.	120,40	120,41	120,38	120,33	120,35	120,41	120,35	120,45	120,43	120,40
Fol.	173,03	173,05	173,09	173,045	173,05	173,11	173,055	173,15	173,14	173,10
Fr. B.	12,45	12,455	12,455	12,45375	12,45	12,46	12,4555	12,48	12,46	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,95	126,96	126,92	126,88	126,75	126,94	126,90	125,10	126,94	126,90
Lst.	1739,70	1740 —	1740,05	1740,25	1739,75	1740,35	1740,10	1740,35	1740,50	1740 —
Dm. occ.	156,73	156,76	156,65	156,63	156,55	156,66	156,52	156,75	156,67	156,60
Scell. Austr.	23,89	23,875	23,86	23,86	23,85	23,87	23,865	23,85	23,87	23,87
Escudo Port.	21,76	21,75	21,75	21,73	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75

Media dei cambi del 6 aprile 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,10
Id. 3,50 % 1902	79,35
Id. 5 % 1935	108,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	**102,10**
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	**102,425**
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	**102,775**
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	**102,725**
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	**102,90**
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	**103,30**
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	**103,175**
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	**102,85**

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,695
1 Dollaro canadese	628,05
1 Franco svizzero	143,967
1 Corona danese	89,994
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,34
1 Fiorino olandese	173,05

1 Franco belga	**12,455**
1 Franco nuovo (N.F.)	**126,89**
1 Lira sterlina	**1740,175**
1 Marco germanico	**156,625**
1 Scellino austriaco	**23,862**
1 Escudo Port.	**21,74**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 2392/1115, è stata diposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Angelo, nato in Atessa il 3 gennaio 1912 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 10865 riportate in catasto alle particelle numeri 163/*a m*, 162 parte, 171 parte e 163/*n* del foglio di mappa n. 18 ed alle particelle numeri 81 parte, 111/*a b* e 111/*a d* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 452, 471, 472, 512, 513 e 516.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 2394/1117, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Stefano Annunziato, nato in Atessa il 25 marzo 1909 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 8280 riportate in catasto alla particella n. 180/*r* del foglio di mappa n. 17 ed alle particelle numeri 142 parte, 143 parte, 146 parte e 163/*e* del foglio di mappa n. 18 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 385, 459, 460 e 461.

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1961, numero 3017/1594, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Suriani Domenico, nato in Atessa il 1° maggio 1925 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Atessa e Scerni estese mq. 5170 riportate in catasto alle particelle numeri 110 parte e 111/*a r* del foglio di mappa n. 21 del comune di Atessa e nella planimetria tratturale con i numeri 539 e 540.

(2080)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Trapani.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;
Visto il decreto in data 3 marzo 1961 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Trapani e pone lo stesso in liquidazione;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Gaetano Terranova è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Trapani ed i signori Antonino Marino, rag. Gaetano Campo e dott. Luigi Pizzitola sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 6°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1961

Il Governatore: CARLI

(1943)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 10 ottobre 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Sondrio;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

1.	Soardi dott. Mario	punti	85,52	su 132
2.	Vucusa dott. Riccardo	»	83,46	»
3.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	80,55	»
4.	Bonasia dott. Michele	»	80,54	»
5.	Salvati dott. Arnaldo	»	80,36	»
6.	Schiavina dott. Renato	»	79,54	»
7.	Quadri dott. Luigi	»	77,85	»
8.	Di Simine dott. Eugenio	»	77,73	»
9.	Ciani dott. Vittorio	»	77,22	»
10.	Piccaia dott. Matteo	»	76,36	»
11.	Greco dott. Lorenzo	»	74,57	»
12.	Eydoux dott. Ermanno	»	74,33	»
13.	Silvano dott. Guido	»	74,10	»
14.	Di Santo dott. Angelo	»	74 —	»
15.	Sardella dott. Pasquale	»	73,73	»
16.	Schinco dott. Emilio	»	73,39	»
17.	Sala Tenna G. Battista	»	73,02	»
18.	Cantanna dott. Pietro	»	72,29	»
19.	Iacona dott. Giovanni	»	70,91	»
20.	Spezia Roberto	»	68,50	»
21.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	68,11	»
22.	Panebianco dott. Gaetano	»	68 —	»
23.	Camassa Gino	»	66,02	»
24.	Tarabini dott. Lodovico	»	63,45	»
25.	Salvo Antonino	»	61 —	»
26.	Cucchieri dott. Walter	»	57,93	»
27.	Lo Sasso Copeti dott. Luigi	»	57,69	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 marzo 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(2099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei Provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero, n. 14, parte II, del 6 aprile 1961, è stata pubblicata integralmente la graduatoria di merito del concorso per esami a quarantotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale di carriera direttiva dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1959.

(2101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, con il quale sono stati indetti concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria, indetti con il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 22 novembre 1960, è stabilito come da annessa tabella.

Art. 2.

In attesa che siano compiuti gli accertamenti relativi al possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a cattedre, di cui al precedente art. 1, i candidati si intendono ammessi alle relative prove scritte con riserva.

Essi, pertanto, in mancanza di qualsiasi comunicazione in contrario, dovranno presentarsi alle suddette prove, senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

Prima di entrare in sala d'esame, i candidati dovranno esibire al personale di vigilanza un valido documento di riconoscimento; essi dovranno, inoltre, essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta, che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 7 del bando, i candidati mutilati di guerra, che si trovino nella impossibilità di eseguire le prove con le modalità stabilite, dovranno inviare una istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente a ciascuna delle prove stesse all'ufficio concorsi scuole medie del Ministero, o, nel caso di prove decentrate, al Provveditorato agli studi della sede dovranno sostenere le prove stesse, affinchè si possano tempestivamente adottare i provvedimenti del caso.

Art. 4.

Tutte le prove avranno inizio alle ore otto.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

Art. 5.

Le prove scritte si svolgeranno:

per la sede di Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4);

per le altre sedi, negli Istituti che saranno tempestivamente indicati (mediante avviso nell'albo) dai provveditori agli studi delle sedi stesse.

Art. 6.

Tutti coloro che avranno superato le prove scritte, saranno chiamati a gruppi alle prove orali con raccomandata personale, nella quale sarà indicato il giorno, l'ora ed il luogo nel quale dovranno presentarsi.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: Bosco

Diario delle prove scritte dei concorsi a cattedre indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960

DATA	Tabella di esame	CLASSE DI ESAME	PROVE	SEDE DI ESAME
9-10-1961	A III	Lettere italiane negli istituti tecnici nautici . . .	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
10-10-1961	A II	Lettere italiane e storia negli istituti tecnici . . .	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
11-10-1961	3 cl.	Lettere italiane e storia negli istituti magistrali .	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
16-10-1961	4	Lettere italiane, latine e storia nei licei e negli istituti magistrali	1ª prova scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
17-10-1961	4	Lettere italiane, latine e storia nei licei e negli istituti magistrali	2ª prova scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
18-10-1961	2 cl.	Lettere classiche nei licei	scritta	Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Roma (1)
23-10-1961	1 cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi	scritta	Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino (1)
24-10-1961	1	Italiano, latino, storia e geografia negli istituti medi inferiori	scritta	Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino (1)
25-10-1961	1 Avv.	Italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di avviamento professionale	scritta	Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma e Torino (1)

(1) Le prove si svolgeranno: per la sede di Roma, al Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4; per le altre sedi, negli istituti che saranno tempestivamente indicati dai provveditori agli studi nelle sedi stesse.

(2024)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di aiuto assistente - allievo disegnatore di 3ª classe (III categoria, ruolo tecnico, grado 10°).

In relazione all'art. 5 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 2 agosto 1960, con il quale fu indetto il concorso pubblico per esami a ventisei posti di aiuto assistente - allievo disegnatore di 3ª classe, si comunica che le prove scritte avranno luogo in Roma, nel Palazzo ovest del Centro mondiale commerciale, piazza G. Marconi (zona EUR), nei giorni 29 e 30 aprile 1961, con inizio alle ore 8 antimeridiane.

(2103)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la terza condotta suburbana (Giovi-Brignano) di Salerno è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione della ostetrica Centanni Ersilia;

A parziale modifica del decreto n. 90627 del 6 settembre 1960;

Decreta:

La ostetrica Centanni Ersilia viene assegnata alla terza condotta sub-urbana (Giovi-Brignano) di Salerno in sostituzione della ostetrica Sorrentino.

Salerno, addì 23 marzo 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto in data 27 dicembre 1960, n. 4341, con il quale venivano nominati gli ufficiali sanitari del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi per i comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano e Sarteano e di quello fra i comuni di Sinalunga, S. Giovanni d'Asso, Torrita di Siena e Trequanda;

Rilevato che con decreto prefettizio n. 9477 in data 17 marzo 1961 viene revocata la costituzione del Consorzio obbligatorio fra i comuni di Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano e Sarteano, e con separato decreto numero 3689-5834 del 17 marzo 1961 viene contemporaneamente approvata la costituzione del Consorzio volontario fra i comuni di Montepulciano e Chianciano Terme;

Ritenuto pertanto di dover modificare il proprio decreto n. 4341 in data 27 dicembre 1960, nel senso che al dott. Gino Macagnino va conferita la nomina di ufficiale sanitario del nuovo Consorzio volontario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 27 dicembre 1960, n. 4341, il dott. Gino Macagnino è nominato ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Montepulciano e Chianciano Terme

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio. Il presidente del Consorzio suddetto è incaricato, in esecuzione del presente decreto, di notificare la nomina all'interessato, avvertendolo che ove non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla data di notificazione, sarà considerato rinunciatario al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 19 marzo 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(1875)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.